

**Sentenza:** n. 289 del 18 Luglio 2008

**Materia:** bilancio e contabilità pubblica

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articolo 3, 97, 117, 118 e 119 Cost., articolo 10 L. Cost. n.3/2001 e disposizioni varie dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia

**Ricorrente:** Regione Veneto, Regione Toscana e Regione Friuli Venezia Giulia

**Oggetto:** articoli 22, 26, 27 e 29 del D. L. n. 223/2006 (cd. decreto Bersani)

**Esito:** infondatezza delle questioni relative agli articoli 22 comma 1 e 26 del D.L. 223/2006; cessata materia del contendere in relazione all'articolo 22 co. 2 D.L. n. 223/2006; inammissibilità delle altre questioni.

**Estensore nota:** Alessandra Cecconi

La sentenza in esame ha ad oggetto alcuni ricorsi regionali relativi a disposizioni del decreto legge 223/2006 (cd. decreto Bersani), nel testo originario o nel testo risultante dalla legge di conversione n. 248/2006. I ricorsi vengono trattati congiuntamente stante l'analogia delle questioni prospettate.

L'articolo 22 del richiamato D.L. dispone, al comma 1, la riduzione del 10% degli stanziamenti per consumi intermedi dell'anno 2006 ed obbliga ad una riduzione del 20% della stessa voce per il triennio 2007/2009 (comma 2). Le Regioni ricorrenti lamentano che la norma pone vincoli puntuali ad una singola voce di spesa eccedendo dai limiti della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e ledendo l'autonomia finanziaria ed organizzativa regionale.

Preliminarmente la Corte esamina l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla difesa dello Stato secondo la quale le censure regionali sono formulate in via meramente ipotetica (pretesa applicabilità delle disposizioni agli enti pubblici non territoriali regionali). Al riguardo la Corte afferma che il giudizio in via principale può concernere anche questioni sollevate sulla base di interpretazioni della norma prospettate dal ricorrente come possibili (sempreché, ovviamente, le stesse non appaiano implausibili o pretestuose). Ciò vale a maggior ragione quando, come nel caso di specie, su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative.

A ciò si aggiunge che la clausola di salvaguardia inserita in sede di conversione con il comma 1 bis dell'articolo 22 (secondo la quale alle Regioni speciali il decreto si applica in conformità agli Statuti speciali e relative norme di attuazione) è troppo generica e non preclude l'esame della censura di lesione delle competenze regionali.

La Corte respinge quindi l'eccezione e procede all'esame delle censure proposte sul presupposto che l'interpretazione prospettata come illegittima dalle ricorrenti è consentita dalla formulazione della norma.

In relazione all'articolo 22 comma 1, la Corte - premesso che la disposizione si applica anche agli enti non territoriali regionali che siano inseriti in apposito elenco formato dall'ISTAT, ai sensi della legge finanziaria per il 2005, e pubblicato in G.U. -, valuta la disposizione alla luce del proprio consolidato orientamento secondo il quale i limiti di spesa ad enti regionali sono configurabili come principi di coordinamento di finanza pubblica ove soddisfino due condizioni: a) che abbiano obiettivi di riequilibrio della spesa, intesi come contenimento transitorio della stessa; b) che non prevedano in modo esaustivo le modalità per il perseguimento di detti obiettivi.

Tali condizioni sono, secondo la Corte, rispettate dalla disposizione in esame in quanto: a) il limite stabilito opera solo per l'anno 2006 (quindi è transitorio) e riguarda un rilevante aggregato della spesa di parte corrente; b) lascia liberi i destinatari di individuare le misure necessarie per il contenimento della spesa per consumi intermedi. Ne consegue che la disposizione è qualificabile come principio di coordinamento, in linea con la Costituzione, ed è legittima.

Né rileva in senso contrario che la norma sia intervenuta ad esercizio 2006 in corso perché il legislatore ben può intervenire (se richiesto dal complessivo andamento dei conti pubblici) con il solo limite della palese arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza: limite rispettato nel caso in quanto accanto alla riduzione del 10% si prevede che in ogni caso la stessa debba avvenire nel limite delle spese non ancora impegnate.

Le questioni proposte in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost sono invece dichiarate inammissibili in applicazione del principio già espresso dalla Corte, per cui le Regioni possono far valere il contrasto con norme diverse da quelle attributive di competenza solo in quanto esso si risolva in una lesione delle sfere di competenza. Nel caso di specie tuttavia la Corte, con sintetiche argomentazioni, non ritiene che le censure integrino il presupposto suddetto.

In relazione all'articolo 22 comma 2 (riduzione spesa per consumi intermedi nel triennio 2007/2009) viene dichiarata cessata la materia del contendere in quanto la disposizione è stata prima sospesa e poi abrogata dalla finanziaria per il 2008 e non ha prodotto alcun effetto *medio tempore*.

Con riferimento all'articolo 26 del D.L. - che prevede controlli e sanzioni a carico degli enti che non abbiano rispettato il limite all'incremento della spesa fissato dalla legge finanziaria per il 2005- la Corte ritiene lo stesso sia legittimo in quanto le previsioni di sanzioni volte ad assicurare il rispetto di limiti complessivi di spesa, sono principi di coordinamento della finanza pubblica. La proposta censura viene quindi respinta.

Le restanti questioni restanti sono dichiarate inammissibili. In particolare, inammissibile per difetto di interesse la questione relativa all'articolo 27 del D.L.: esso prevede una ulteriore riduzione di spesa rispetto a quella prevista dall'articolo 1 comma 9 della finanziaria 2006: ma tale ultima disposizione, per espressa previsione normativa non si applica alle Regioni. Da qui l'inammissibilità per carenza di interesse della prospettata questione di legittimità.

Analoga decisione riguarda l'articolo 29 del D.L., norma che costituisce principio di coordinamento, rispetto alla quale le Regioni sono libere di individuare gli strumenti e le modalità per il raggiungimento dello scopo di contenimento della spesa per il funzionamento di organi collegiali.